



## **DISEGNO DI LEGGE**

**d'iniziativa del senatore SCALFAROTTO**

**COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 3 APRILE 2024**

Modifiche al codice di procedura penale e alle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, al fine di tutelare la libertà personale dell'imputato durante le udienze

ONOREVOLI SENATORI. — Nei tribunali italiani è frequente osservare l'accompagnamento dell'imputato in aula con le manette ai polsi e costretto con esse ad assistere al proprio processo ovvero ad assistervi all'interno di gabbie o di perimetrazioni coercitive, nonostante la presenza di agenti al loro fianco.

Le ragioni formali dell'utilizzo di questi strumenti, secondo l'articolo 474 del codice di procedura penale, sono da ravvisare nella pericolosità del soggetto e nella possibile fuga. Tuttavia queste pratiche appaiono come degli automatismi, senza che vengano accertate in modo concreto e puntuale le circostanze dei singoli casi. Di fatto, nonostante il nostro ordinamento preveda l'utilizzo di questi strumenti solo come eccezione, nelle aule di tribunale si assiste con frequenza ad immagini di imputati ammannati o reclusi in gabbie durante le udienze. Inoltre si deve altresì ricordare come l'articolo 42 della legge sull'ordinamento penitenziario (legge 26 luglio 1975, n. 354), nel testo previgente alla legge 12 dicembre 1992, n. 492, al quinto comma, poi abrogato dalla medesima legge n. 492 del 1992, stabiliva che l'utilizzo delle manette nelle traduzioni individuali fosse esclusivamente adottato quando lo richiedessero la pericolosità del soggetto o a causa del pericolo di pericolo di fuga o circostanze di ambiente che rendessero difficile la traduzione.

L'utilizzo di questi mezzi di coercizione appare in palese contrasto con la presunzione di innocenza scolpita in Costituzione, visivamente messa in discussione dai segni tipici della pena, portati da soggetti non ancora giudicati.

Inoltre, l'utilizzo di gabbie o perimetrazioni coercitive per gli imputati è considerato dalla Corte europea dei diritti dell'uomo in contrasto con l'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo (CEDU), che ha definito il loro utilizzo degradante e lesivo per l'immagine dell'imputato. Secondo la CEDU, oltre ad essere un trattamento inumano, assistere al proprio processo in una cella costituisce una violazione dei diritti della difesa, garantiti dagli articoli 6 e 3, lettere *b)* e *c)*, della Convenzione, poiché il diritto dell'imputato di comunicare con il proprio difensore, senza rischio di essere ascoltato da terzi, costituisce uno dei requisiti per un processo equo, perdendo altrimenti l'assistenza difensiva la sua utilità (si vedano le sentenze Valyuzhenich v. Russia, Yaroslav Belousov v. Russia, Svinarenko and Slyadnev v. Russia).

Con riferimento all'uso di mezzi di coercizione fisica degli indagati o imputati, si deve altresì ricordare come la direttiva (UE) 2016/343 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, sul rafforzamento di alcuni aspetti della presunzione di innocenza e del diritto di presenziare al processo nei procedimenti penali prescrive che gli imputati non siano presentati come colpevoli, in tribunale o in pubblico, attraverso il ricorso a misure di coercizione fisica. Tale direttiva è stata recepita nel nostro ordinamento attraverso l'approvazione dell'articolo 4, comma 1, lettera *d)*, del decreto legislativo, 8 novembre 2021, n. 188, che ha introdotto all'articolo 474 del codice di procedura penale il comma 1-*bis*, il quale ha reso più gravosi gli adempimenti del giudice che, con ordinanza comunque revocabile, intenda impiegare cautele quali il confinamento del-

l'imputato all'interno di gabbie presenti in aula. Tuttavia la novità introdotta dal legislatore non ha garantito agli imputati la certezza del rispetto della propria dignità, non modificando la prassi dell'utilizzo di strumenti coercitivi durante le udienze. Per questo motivo, il presente disegno di legge si pone la finalità di disciplinare in modo chiaro e puntuale il divieto per gli imputati di indossare le manette ai polsi, o altri strumenti coercitivi, durante il proprio processo o di assistervi all'interno di gabbie ovvero dentro perimetrazioni coercitive.

L'articolo 1 prevede che l'imputato debba assistere al processo al fianco del proprio difensore, senza indossare manette ai polsi ov-

vero senza altri strumenti coercitivi che ne limitino la libertà.

L'articolo 2 sancisce che l'imputato, durante l'udienza, assiste libero da coercizioni. Inoltre si prevede che qualora si ravvisi un pericolo di fuga o di atti di violenza, il giudice può con ordinanza motivata disporre l'adozione di specifiche misure per prevenirli, in ogni caso diverse dall'uso delle manette ai polsi ovvero altri strumenti coercitivi quali celle o perimetrazioni coercitive diverse da quelle derivanti dagli ordinari presidi di sicurezza approntati per garantire l'incolumità e il normale svolgimento del processo.

**DISEGNO DI LEGGE**  

---

## Art. 1.

*(Modifica all'articolo 474  
del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 474 del codice di procedura penale il comma 1 è sostituito dal seguente:

« 1. L'imputato assiste all'udienza al fianco del proprio difensore, senza manette ai polsi ovvero altri strumenti coercitivi che ne limitino la libertà, anche se detenuto, salvo che sussista un concreto pericolo di fuga o di violenza che ne motivi l'applicazione ».

## Art. 2.

*(Modifica all'articolo 146 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 146, comma 1, delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Durante l'udienza l'imputato assiste libero da coercizioni. Qualora si ravvisi un pericolo di fuga o di atti di violenza, il giudice può con ordinanza motivata disporre l'adozione di specifiche misure per prevenirli, in ogni caso diverse dall'uso delle manette ai polsi o di altri strumenti coercitivi quali celle o perimetrazioni coercitive diverse da quelle derivanti dagli ordinari presidi di sicurezza approntati per garantire l'incolumità e il normale svolgimento del processo ».